



***COMUNE DI GAVIRATE – Varese***  
*P.zza Matteotti n. 8 – 21026 Gavirate*  
*C.F. 00259850121*

***REGOLAMENTO PER IL MERCATO E***  
***COMMERCIO AREE PUBBLICHE***

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n 47 del 28.11.2008 .

Modifiche approvate dal Consiglio comunale con atto n. 4 del 23.02.2010

## SOMMARIO

- ART. 1 FINALITA' DEL REGOLAMENTO*
- ART. 2 DEFINIZIONE DI MERCATO*
- ART. 3 DEFINIZIONE DI POSTEGGIO –  
DURATA – RINNOVO*
- ART. 4 VIGILANZA DEL MERCATO*
- ART. 5 SVOLGIMENTO CARATTERISTICHE DIMENSIONALI*
- ART. 6 UTILIZZAZIONE AREA MERCATO*
- ART. 7 AMPLIAMENTO DEL  
POSTEGGIO*
- ART. 8 TRASFERIMENTO PER MIGLIORIA*
- ART. 9 USO DEI VEICOLI*
- ART. 10 VERIFICA DELLE PRESENZE*
- ART. 11 SUBINGRESSO*
- ART. 12 PRESENZA DELL'OPERATORE COMMERCIALE*
- ART. 13 MERCATI STRAORDINARI*
- ART. 14 FIERE E SAGRE*
- ART. 15 POSTEGGI D.LVO 114/98*
- ART. 16 OBBLIGHI TRIBUTARI*
- ART. 17 ESIBIZIONE DOCUMENTI  
AUTORIZZATIVI*
- ART. 18 NORME IGIENICO-SANITARIE*
- ART. 19 CRITERI SPOSTAMENTO OPERATORI*
- ART. 20 VARIAZIONE DIMENSIONAMENTO  
POSTEGGI*
- ART. 21 ATTIVITA' SISTEMA BATTITORE*
- ART. 22 PRODUTTORI AGRICOLI*
- ART. 23 POSTEGGI LIBERI*
- ART. 24 VENDITA ITINERANTE*
- ART. 25 DIVIETI*
- ART. 26 SANZIONI*
- ART. 27 ENTRATA IN VIGORE*

## ***ART. 1 FINALITA' DEL REGOLAMENTO***

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il commercio su aree pubbliche nel mercato al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI dell'allegato "A" della Legge Regionale n.15 del 21.3.2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D. Lgs n. 114 del 31.3.1998), di quanto previsto dalla Legge Regionale 31.3.2008 n.8 "Normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche - Modifiche ed integrazioni alla L. R. 21.3.2000 n. 15 , nonché la concessione e la gestione dei posteggi del mercato del Comune di GAVIRATE.

Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale. Il presente regolamento può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il funzionamento del mercato settimanale di Gavirate è altresì disciplinato dalle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché dalle Ordinanze che il Sindaco riterrà opportuno emanare per assicurare il buon funzionamento e lo svolgimento dello stesso.

Viene fatto altresì riferimento – per quanto non specificatamente inserito nel presente Regolamento – a quanto previsto dalla legge n.15 del 21.3.2000, modificata dalla Legge n.8/31.3.2008 e L. n.9 del 29.6.2009 art.. 3, 7 e 8

## ***ART. 2 DEFINIZIONE DI MERCATO***

Per mercato si intende, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi sulle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche.

## ***ART. 3 DEFINIZIONE DI POSTEGGIO – DURATA – RINNOVO***

Per posteggio si intende la parte di area pubblica o di area privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

Presso il competente Ufficio Commercio e Polizia Locale, sarà sempre disponibile una planimetria aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del Comune di Gavirate.

L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nel mercato è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla Legge (n. 8 del 31.3.2008) per lo svolgimento dell'attività.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente, il Comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione. Entro il termine di 60 g. dalla pubblicazione gli interessati presentano al Comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione. La domanda andrà formulata indicando e dichiarando quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 31.3.2008 n. 8 con le prescrizioni e modalità contenute nel medesimo articolo.

Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un ugual periodo, auto certificando il permanere dei requisiti soggettivi di Legge per l'esercizio della attività.

Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo della concessione, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art.7 della legge 241/90 e successive modifiche, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera racc. a .r. precisando nella comunicazione i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di 2 (due) concessioni di posteggio.

#### ***ART. 4 VIGILANZA DEL MERCATO***

Alla vigilanza del mercato è preposto il Comando di Polizia Locale al quale spetta il compito di fare osservare le norme regolamentari vigenti in materia, comprese quelle di polizia amministrativa e d'igiene, nonché eventuali particolari disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

In considerazione del fatto che l'area interessata allo svolgimento del mercato si identifica con il Centro cittadino, i responsabili del mercato si devono adoperare affinché la disposizione dei posteggi unitamente alla presenza della clientela, non intralci le altre attività socio-economiche ed in particolar modo, i servizi d'urgenza/emergenza e di Polizia.

#### ***ART. 5 SVOLGIMENTO, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE***

Lo svolgimento del mercato di Gavirate ha cadenza settimanale nella giornata di VENERDÌ.

Qualora il mercato venga a ricadere in giorno festivo in cui i negozi commerciali siano chiusi, il Comune può, a richiesta dei soggetti interessati, autorizzare lo svolgimento del mercato stesso nella giornata immediatamente precedente o successiva non festiva.

Di ciò dovrà esserne data notizia agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio e con ogni altro mezzi idoneo.

L'assenza dell'operatore nei mercati anticipati o posticipati non è conteggiata.

Le aree destinate al mercato, approvato con atto C.C. n. 46 del 29.11.2004 - sono così individuate:

VIALE GARIBALDI - PIAZZA BESOZZI - P. ZZA REPUBBLICA - VIA MARSALA

Totale posteggi n. 102 di cui:

- n. 19 riservati ai titolari di autorizzazione di cui alla Legge 112/91 per il settore alimentare;
- n. 80 riservati ai titolari di autorizzazione di cui alla Legge 112/91 per il settore non alimentare;
- Inoltre n. 2 (DUE) posteggi riservati ai produttori agricoli di cui alla Legge 59/63.
- 1 spazio per i battitori

Riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta. I singoli posteggi seguono una numerazione progressiva dal numero 1 al numero ultimo per ogni area individuata, come precedentemente indicato.

## GLI ORARI DEL MERCATO SONO I SEGUENTI

inizio occupazione posteggi :

DEVE AVVENIRE FRA LE H. 7.00 E LE H. 08.00

termine sgombero area :

DEVE AVVENIRE DALLE H. 13.00 ALLE H. 13.30

Il titolare del posto fisso non potrà occupare il posteggio oltre il termine previsto delle h. 8.00. Se invece arriva dopo tale termine, questi sarà inserito all'ultimo posto della graduatoria degli spuntisti.

Scaduto l'orario dello sgombero, l'area pubblica deve essere lasciata libera da veicoli, dai rifiuti prodotti o da altro materiale ingombrante. I rifiuti dovranno essere accantonati vicino al posteggio o negli appositi punti di raccolta fissati dal Comune per agevolarne la raccolta.

Nessun operatore concessionario o spuntista, potrà abbandonare il proprio posteggio prima delle ore 13.00 salvo gravi e comprovati motivi.

### ***ART. 6 UTILIZZAZIONE AREA DEL MERCATO***

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e dei regolamenti comunali.

I posteggi tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con autoveicoli attrezzati come punti di vendita: la dimensione del posteggio non potrà essere superiore a mt. 9.00 di fronte ed a mt. 5,5 di profondità.

Tra un posteggio e l'altro, a carico dei titolari dei posteggi, deve essere assicurato uno spazio divisorio minimo di cm. 50 lasciato sempre libero da cose ed attrezzature.

*Qualora il titolare del posteggio impieghi uno dei veicoli attrezzati e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, questi dovrà adattarsi allo spazio assegnato. In caso contrario se sarà possibile verrà ampliato il posteggio o diversamente, dovrà adattarsi ad altro posto, con le dimensioni idonee e disponibili.*

I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio senza la preventiva autorizzazione dei responsabili del mercato. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia in caso di accoglimento alla concessione assentita.

L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.

Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni è di competenza del responsabile del Servizio.

Successivamente si procederà all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata della concessione rimane invariata.

Nel consentire lo scambio dei posteggi, è obbligatorio tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno cm. 50 da terra e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio. Per le calzature, le terraglie, le piante, i fiori, gli articoli per l'agricoltura, gli arredamenti e gli animali è consentita l'esposizione a terra.

L'eventuale copertura del banco deve avere una altezza minima di mt. 2.10 dal suolo non deve sporgere dal limite del banco oltre i cm. 80 e deve essere collocata in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo e da non precludere la visuale degli altri banchi e dell'eventuale esercizio in sede fissa posto dietro il posteggio.

Le tende, gli ombrelloni, le strutture fisse e le aste reggi tenda non devono ostacolare il passaggio dei pedoni, l'agibilità e la visuale dei negozi, degli uffici commerciali, dei pubblici uffici, dei passi carrai e degli ingressi delle abitazioni.

E' vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dall'area di posteggio assegnato. E' in ogni caso vietato appendere le merci oltre la linea del banco.

E' vietato l'abbinamento dei banchi di vendita, anche se effettuati tra parenti titolari di una propria autorizzazione commerciale. Per abbinamento si intende il congiungimento di due o più banchi contigui in modo da utilizzare per l'esposizione dei prodotti anche i corridoi con la conseguente formazione di un unico banco di dimensione frontale maggiorata, nel quale operano due o più titolari di licenza.

#### ***ART. 7 AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO***

Per ottenere l'ampliamento del posteggio ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.M. 248/93, s.m.i. è necessario presentare apposita domanda indirizzata al Comune di Gavirate - ufficio Commercio, indicando i motivi della richiesta.

Nell'esame della domanda, sottoposta al vaglio dell' Ufficio Comunale preposto, verrà valutato quanto segue:

- il posizionamento dell' autoveicolo attrezzato per la vendita
- la limitazione ai passi o agli accessi carrabili;
- la limitazione agli ingressi degli esercizi commerciali
- che non sia pregiudicato il transito dei mezzi di Soccorso e Pronto intervento

#### ***ART. 8 TRASFERIMENTI PER MIGLIORIA***

I venditori ambulanti concessionari di posteggio nel mercato, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare domanda al Comune – Ufficio Commercio, onde ottenere il trasferimento in uno dei posti che si rendessero eventualmente disponibili.

Il criterio adottato per stilare la graduatoria è quello dell'anzianità, comprovata dai documenti esistenti c/o l'Ufficio preposto.

Le domande di trasferimento hanno priorità rispetto a quelle di nuova concessione.

## **ART. 9 USO DEI VEICOLI**

E' consentito l'ingresso nell'area del mercato dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature, per il solo carico e scarico: tali mezzi dovranno comunque abbandonare l'area almeno 30' prima dell'inizio del mercato e non potranno rientrare prima delle h. 13.00.

## **ART. 10 VERIFICA DELLE PRESENZE**

1 - Dalle ore 7.30 alle ore 7.45 gli operatori non concessionari (spuntisti) che aspirano ad occupare per quel giorno i posteggi eventualmente non occupati, dovranno recarsi presso l'Ufficio di Polizia Locale per apporre la propria firma su di un registro messo a disposizione dall'ufficio stesso, al fine di certificarne la presenza.

2 - Alle ore 7.45 il Responsabile del mercato (oppure una persona preposta) inizierà le operazioni di controllo per annotare le assenze dei titolari di posteggio.

3 - In caso di assenza del titolare la concessione, i posteggi non occupati entro le 8.00 verranno assegnati agli spuntisti, secondo la graduatoria esistente presso l'ufficio Polizia Locale, rispettando la distinzione di settore merceologico.

- I titolari di posteggio in concessione dovranno facilitare l'accesso con i mezzi agli spuntisti, nello spazio loro assegnato entro le h. 8.30

- Gli spuntisti alimentaristi non potranno essere collocati in settori diversi da quello alimentare.

- A parità di presenze nella graduatoria di anzianità degli spuntisti, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro imprese, e dell'anzianità nella presenza stessa.

- La graduatoria è formata dal conteggio del numero di volte in cui l'operatore spuntista si è presentato all'Ufficio Polizia Locale a firmare il registro, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività di vendita.

4 - L'operatore spuntista ha l'obbligo di provvedere nella giornata di mercato a versare la tassa di occupazione suolo pubblico e quella relativa ai rifiuti solidi urbani, in base alle tariffe in vigore, presso l'Ufficio Riscossioni del Comune.

Il mancato pagamento del dovuto non oltre DUE mercati, priva quest'ultimo del diritto a partecipare alla spunta oltre che ad occupare il posteggio. La ricevuta di pagamento sostituisce l'atto di concessione.

**LA SPUNTA VA INTESA COME EFFETTIVA OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO E NON LA SEMPLICE FIRMA SUL REGISTRO**

5 - Le assenze di cui al comma 3), per non essere conteggiate debbono essere debitamente certificate

6 - All'assegnazione di cui al comma 3 - del presente articolo, possono concorrere solo gli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata dalla Regione Lombardia, che abbiano presentato all'Amministrazione comunale apposita domanda in carta

legale contenente: le generalità, il numero di codice fiscale e le tabelle merceologiche relative ai generi di cui si intende effettuare la vendita.

Alla domanda deve essere allegata copia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

7 - Nel caso in cui, esaurite le operazioni di spunta, residuino ancora posteggi liberi, i Responsabili del mercato potranno autorizzare l'occupazione di tali posti ad altri titolari di posteggio che ne facciano richiesta. Questi ultimi dovranno in ogni caso provvedere a versare quanto dovuto, presso l'uff. Riscossioni - Tesoriere, nella giornata di mercato.

- Agli spuntisti presenti che non si avvalessero della possibilità di svolgere attività di vendita, pur essendocene la disponibilità, non verrà conteggiata la presenza.

*8 - Non è possibile cedere la posizione di spunta.*

*Dopo l'assegnazione dello spazio in concessione agli spuntisti aventi diritto nella graduatoria, è vietato vendere il posteggio prima di 5 anni.*

*Se uno spuntista rinuncia all'assegnazione del posto fisso (fatta seguendo la graduatoria di merito) questi perde il diritto e l'anzianità di spunta ripartirà di nuovo.*

#### **ART. 11 SUBINGRESSO**

Il trasferimento in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 1bis della L.R. n. 8/2008.

La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestataro e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.

La reintestazione dell'autorizzazione commercio aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune di residenza del subentrante.

Al Comune dovrà essere presentata la richiesta di subingresso del posteggio da parte dell'acquirente – su apposito modello - corredata dalla documentazione atta a dimostrare l'effettivo subentro, copia della certificazione notarile d'acquisto /o affitto, nella titolarità, fatta dal nuovo intestatario.

Il pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e rifiuti solidi urbani, in caso di subentro nel posteggio, effettuato dal precedente titolare, viene riferito al nuovo concessionario limitatamente al restante periodo di validità del pagamento stesso.

In caso di revoca o rinuncia la somma corrisposta non viene rimborsata.

#### **ART. 12 PRESENZA DELL'OPERATORE COMMERCIALE**

*L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale e della carta di esercizio in originale.*

*In caso di assegnazione di due posteggi nella stessa area mercatale o fieristica, presso ciascun posteggio, deve essere sempre presente un addetto alle vendite.*



*Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare a qualunque altro titolo. (Requisiti art. 1 bis L. 15/2000).*

### **ART. 13 MERCATI STRAORDINARI**

I mercati straordinari, a carattere generale, possono essere programmati in tutti i periodi dell'anno, anche in occasione di eventi particolari e non soltanto nei periodi "natalizio, pasquale ed estivo". Inoltre, l'Amministrazione comunale può programmare i mercati autonomamente ed anche a richiesta di tre soggetti indicati alle lettere *a.b.c.*

Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare è di 12.

La proposta può essere presentata per iscritto al Comune:

- a) da almeno 15 operatori su area pubbliche
- b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica
- c) dalle Associazioni dei consumatori

La proposta dovrà pervenire almeno 90 gg. prima della data prevista per l'effettuazione.

Entro il mese di Settembre di ogni anno gli interessati possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo.

### **ART. 14 FIERE - SAGRE O ALTRE RIUNIONI STRAORDINARIE**

Per fiera, si intende la manifestazione caratterizzata all'afflusso nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private della quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, *eventi o festività*.

Per l'istituzione dei mercati verrà seguita la procedura indicata nelle Leggi nazionali e regionali. (pubblicazione di bando di gara, termini per presentare le domande, la conseguente indicazione dei soggetti che sono ammessi, la procedura per formare e pubblicare la graduatoria, la pubblicazione della graduatoria stessa e le eventuali istanze di rettifica nonché i soggetti a cui compete ricevere le domande e formulare la graduatoria e le successive rettifiche).

In occasione di fiere-mercato o sagre o altre riunioni straordinarie di persone, il Responsabile del Servizio, può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi sia iscritto nel registro delle imprese, ai produttori agricoli muniti di autorizzazione e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

### **ART. 15 POSTEGGI D. LVO 114/98**

Le aree destinate allo svolgimento di mercati, fiere locali o quelle in cui si svolgono sagre, sono riservate ai titolari delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Il Consiglio Comunale, con l'atto istitutivo della fiera o del mercato può stabilire che una parte di tali aree o tutte possano essere utilizzate solo per determinate categorie merceologiche, qualora la fiera o il mercato corrispondente siano stati istituiti come fiera o mercato di determinati prodotti.

Hanno titolo di priorità nell'assegnazione di posteggi gli esercenti che hanno il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi.

Le domande di partecipazione, prodotte in carta legale e indirizzate al Sindaco, debbono essere presentate al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato e, debbono contenere una copia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ed i metri quadrati che si intendono occupare.

Il possesso del titolo di priorità suindicato nell'assegnazione dei posteggi è attestato dall'Ufficio di Polizia Locale. Per coloro i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera o mercato, la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività.

La data di inizio attività è attestata attraverso il registro imprese.

Il numero dei posteggi da attribuire a ciascun settore merceologico e alla somministrazione, il corrispettivo e le modalità di riscossione della tassa di occupazione suolo pubblico e rifiuti solidi urbani, sono riportati nell'atto istitutivo relativo alla manifestazione, nonché ogni altro onere ed incombenza.

L'orario di vendita è stabilito dal Sindaco in relazione alle caratteristiche ed alle modalità di svolgimento della manifestazione.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempre che presente.

Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, i giorni della fiera saranno considerati ai fini del conteggio delle presenze.

La graduatoria è affissa all'Albo Comunale almeno 10 giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.

#### ***ART. 16 OBBLIGHI TRIBUTARI***

Tutti i concessionari di posteggio, compresi quelli menzionati nel precedente art. 15 sono tenuti all'adempimento degli obblighi tributari, consistenti nel pagamento della tassa temporanea di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa giornaliera per lo smaltimento rifiuti, determinata, secondo le tariffe vigenti, in base alla superficie occupata, indicata nell'atto di concessione, salvo i casi di esenzione previsti dai regolamenti e disposizioni comunali in base alla manifestazione.

Qualora non vengano pagati entro 15 gg. dalla scadenza gli importi richiesti ai titolari di posto fisso (come da convenzione) – senza giustificato motivo - l'Ufficio Comunale competente, può disporre la “sospensione o la revoca” del diritto ad utilizzare il posteggio.

### ***ART. 17 ESIBIZIONE DOCUMENTI AUTORIZZATIVI***

Per tutta la durata del mercato il titolare del posteggio deve essere in grado, in qualsiasi momento, di esibire, a richiesta del personale preposto alla vigilanza, l'autorizzazione al commercio, oltre ai documenti autorizzativi e titoli abilitativi.

### ***ART. 18 NORME IGIENICO-SANITARIE***

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Sanità del 3.04.2002 oltre che alle norme contenute nelle Leggi e regolamenti vigenti in materia igienico-sanitaria.

### ***Art. 19 CRITERI SPOSTAMENTO OPERATORI***

In caso di necessità di spostare taluni operatori per comprovati motivi di viabilità o altri gravi motivi di pubblico interesse, il Sindaco, individuerà sentiti gli Uffici preposti, gli spazi in cui gli operatori potranno temporaneamente o definitivamente operare.

Se gli operatori da spostare sono più di uno, si procederà mediante graduatoria formata in base all'anzianità di presenza individuata in base alla documentazione relativa alla concessione agli atti del Comune.

A parità di anzianità di presenza, si terrà conto dell'anzianità di inizio attività del commercio su aree pubbliche, da documentare da parte dell'interessato

In base all'ordine risultante dalla graduatoria ogni operatore sarà invitato a scegliere la collocazione del proprio posteggio nell'area messa a disposizione dal Comune.

Qualora, per ragioni di urgenza ed imprevedibili non sia possibile attivare tale procedura, lo spostamento sarà determinato dal Personale responsabile del mercato.

Di tali spostamenti sarà comunque sempre data comunicazione scritta agli operatori interessati.

Nei casi inerenti l'esecuzione di opere pubbliche, il traffico e la viabilità che possono essere programmati, il Sindaco emette Ordinanza dopo aver consultato le Associazioni di Categoria per il tramite dei loro rappresentanti.

### ***ART. 20 VARIAZIONE DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE POSTEGGI***

Le variazioni del dimensionamento singolo o complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente Regolamento, ma al mero aggiornamento, a cura dei responsabili del mercato, delle planimetrie depositate agli atti comunali.

### ***ART. 21 ATTIVITA' SISTEMA DEL BATTITORE***

Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazione concordato con il Comune.

Fatto salvo quanto previsto al comma successivo i Comuni sede dei posteggi riservati ai battitori non possono modificare la destinazione degli stessi.

I posteggi possono essere rassegnati dal Comune, con le modalità previste dalle disposizioni regionali, (L.R. N.8/2008) solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.

### ***ART. 22 PRODUTTORI AGRICOLI : AUTORIZZAZIONI E POSTEGGI***

I produttori agricoli che intendono esercitare l'attività di vendita nel mercato locale, dovranno rivolgere istanza al Comune indicando il tipo di merce che si intende esitare, allegando il certificato penale e la documentazione idonea a dimostrare il possesso del requisito di produttore agricolo ai sensi della L. 59/63, documento rilasciato in data non antecedente al periodo di un anno.

L' autorizzazione d'esercizio di cui alla legge n. 59/63 è sostituita dalla dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) di cui all'art. 19 della Legge n. 241/90 come riformulato dall'art. 2 comma 1° della legge n. 537/1993.

In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un anno e riguardare l'intero anno solare oppure per periodi limitati nell'anno.

Gli agricoltori già concessionari di posteggio a carattere stagionale, acquisiscono il diritto ad ottenere il rinnovo della concessione per lo stesso periodo della stagione precedente; tale diritto deve essere fatto valere, pena la decadenza, presentando al Comune richiesta di rassegna del medesimo posteggio almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'attività di vendita.

### ***ART. 23 POSTEGGI LIBERI***

Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'Ufficio comunale preposto *provvede alla pubblicazione di tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi, da assegnare in concessione all'Albo pretorio del Comune per almeno 60 gg. con contestuale trasmissione dello stesso alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale (art. 5 c.2 L. R. 15/2000 modificata L. R. n. 8 31.3.2008). Ogni interessato può presentare domanda al Comune volta ad ottenere l'autorizzazione e la concessione del posto, entro il predetto termine di pubblicazione dell'avviso/bando.*

### ***ART. 24 ATTIVITA' DI VENDITA ITINERANTE***

Il commercio itinerante svolto su aree pubbliche deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 114/98 s.m.i. e successive norme e Leggi regionali.

Se l'attività è svolta con veicoli, devono essere altresì rispettate le prescrizioni della segnaletica stradale, le norme di cui al Codice della Strada nonché norme igienico – sanitarie.

Deve essere osservato l'orario di vendita in base alle disposizioni regionali ed alle ordinanze sindacali, nonché quanto avviene per il commercio in sede fissa.

Il rispetto del riposo domenicale, festivo e della mezza giornata infrasettimanale fatte salve le aperture attività commerciali *sede fissa* e nel mese di dicembre.

### ***ART. 25 DIVIETI***

Nell'ambito del mercato è vietata sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo, ad esclusione degli operatori che esitano dischi, c.d., musicassette ecc. per i quali è ammessa la prova degli articoli in vendita a condizione che il volume degli altoparlanti sia mantenuto entro i limiti di moderazione e tali da non recare disturbo.

E' vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

E' assolutamente vietato uccidere, spennare e spellare pollame, conigli e selvaggina.

E' vietato il transito dei veicoli, ad eccezione di quello dei residenti in casi di comprovata urgenza e necessità, durante lo svolgimento del mercato.

E' vietato accendere fuochi all'interno del mercato: sarà tuttavia permesso, durante la stagione invernale, previa autorizzazione da richiedere - l'uso di stufe alimentate a gas o con corrente elettrica, purché l'operatore sia dotato di estintore o quant'altro da garantire la sicurezza pubblica.

E' proibito giocare, cantare, esercitare il mestiere di indovino.

E' vietato recare danno agli impianti ed alla pavimentazione esistenti nell'area concessa, gli autori di tali atti, oltre alla sanzione stabilita, sono tenuti a rifondere l'entità del danno causato.

E' vietato condurre cani od altri animali sprovvisti di museruola o non tenuti al guinzaglio.

E' vietato porre in vendita o comunque detenere liquidi infiammabili.

E' vietata la collocazione di bancarelle all'interno dell'area del mercato ai fini prettamente pubblicitari, le bancarelle relative a raccolta di fondi, "ad esclusione delle ONLUS a carattere sociale" ad eccezione delle postazioni a scopo propaganda politica, (gazebo di piccole dimensioni) che dovranno essere in ogni caso preventivamente autorizzati dall'Ufficio comunale preposto, fino ad un massimo di DUE per mercato, concordando la collocazione con l'Uff. Polizia Locale. In caso di più richieste pervenute per la stessa giornata, varrà l'ordine cronologico d'arrivo al protocollo del Comune.

Il commercio di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati alimenti o in aree ad esso contigue. Esso deve essere

esercitato nel rispetto delle norme di Polizia Veterinaria e di tutela del benessere degli animali

#### ***ART. 26 SANZIONI***

Fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs 114/98 e s.m.i. l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00 con la procedura di cui alla Legge 689/1981 e successive modifiche.

Nei casi più gravi o in caso di recidiva per la seconda volta nell'arco dell'anno, il Funzionario adotterà - previa diffida alla prima violazione - provvedimenti di sospensione o di revoca del posteggio.

Provvedimenti analoghi, vale a dire l'impossibilità a concorrere all'assegnazione dei posteggi giornalieri disponibili o nei casi più gravi all'allontanamento definitivo dal mercato, possono essere adottati a carico dei frequentatori del mercato, non titolari di posteggio in via permanente.

#### ***ART. 27 ENTRATA IN VIGORE***

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, per qualsiasi ulteriore disposizione valgono le norme inserite nelle altre disposizioni di Legge e di regolamento in quanto applicabili, in materia di commercio su aree pubbliche, itinerante, oltre a quanto stabilito dalla Regione Lombardia, con propri indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione al d. lgs 114/98 (L. R. N.15/2000 L. R. n. 8 del 31.3.2008) -

Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, si intendono abrogate tutte quelle precedenti che risultino con esse in contrasto.